

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-106 del 12/01/2026
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI: ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO IN COMUNE DI TORRILE (PR), VIA BUOZZI, 42A RICHIESTA DALL'IMPRESA HERR IMPORT EXPORT DI SINGH AVTAR PER L'ATTIVITA' DI COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI MATERIALI DI RECUPERO NON METALLICI SINADOC 2024-42087 i PRATICA SUAP 1073/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2026-116 del 12/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dodici GENNAIO 2026 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- **Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;**

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 24/12/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/234543 del 30/12/2024 – pratica Sinadoc 2024-42087 – PRATICA SUAP 1073/2024 dal legale rappresentante/Titolare dell'impresa HEER IMPORT EXPORT DI SINGH AVTAR (C.F./ PIVA SNGVTR87E24Z222T), con sede legale in comune di Torrile (PR) Via Buoizzi, 42/A, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici" svolta presso lo stabilimento ubicato in via Buoizzi, 42/A comune di Torrile sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- comunicazioni in materia di rifiuti di cui all' articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

DATO ATTO che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell' ambiente

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Normativa in materia di rifiuti (artt. 215-216 Dlgs. 152/2006):

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “Norme in materia ambientale” - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare gli artt. 215 e 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata nonché l'art. 184 ter comma 3 septies che prevede la comunicazione al REcer in caso di EoW;
- Dlgs. 101/2020, Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121)
- Regolamenti europei (333/2011 "Rottami metallici"; 1179/2012 "Rottami vetrosi"; 715/2013 "Rottami di rame") e i decreti inerenti la normativa End of Waste (D.M. 69/2018, D.M. 188/2020, D.M. 152/2022). Riferimenti della convenzione stipulata con la Provincia per l'esercizio di tale funzione;
- D.Lgs. n. 151/2005 e il D.lgs. n. 49/2014 in materia di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- DM 161/2002 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate";
- Decreti Ministeriali (DM 22/2013 "Combustibile Solido Secondario- CSS"; DM 69/2018 "Conglomerato bituminoso - Fresato d'asfalto"; DM 62/2019 "Prodotti assorbenti per la persona"; DM 78/2020 "Gomma riciclata da pneumatici fuori uso"; DM 188/2020 "Carta e cartone"; DM 127/2024 "Costruzione e demolizione")
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- Circolare ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” e il DPCM 27.08.2021 in materia

di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con note prot. n. PG/2025/2963 del 09/01/2025 e PG/2025/24957 del 10/02/2025, veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisite poi con protocolli n. PG/2025/3774 del 10/01/2025, PG/2025/23841 del 06/02/2025 e PG/2025/45879 del 11/03/2025 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori

ARPAE SAC a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota PG/2025/46482 del 11/03/2025 indiceva la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, come previsto dall'art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013,

con PG/2025/61238 del 01/04/2025 ARPAE SAC comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative richieste dagli enti partecipanti alla conferenza, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria

il SUAP trasmetteva ad Arpae SAC e a tutti gli Enti coinvolti con nota acquisita con PG/2025/84491 del 07/05/2025 le integrazioni richieste e fornite dalla Ditta;

l'Impresa istante richiedeva una proroga dei tempi con nota assunta agli atti di ARPAE PG/2025/99967 del 30/05/2025 in merito alle integrazioni sulla matrice scarichi idrici richieste dal Comune di Torrile e rese note ad Arpae solo in data 12/06/2025 prot. Arpae n. 105645, ammessa con nota ARPAE prot. n.

30.05.2025.0100741.U;

l'ulteriore richiesta di Arpae SAC prot. n. 09.06.2025.0103217.U;

le integrazioni fornite dalla Ditta e acquisite a protocollo Arpae PG/2025/106957 del 13/06/2025 e protocollo n. PG/2025/119115 del 02/07/2025;

le ulteriori integrazioni fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP in data 23/07/2025 prot. n. PG/2025/132573, richieste direttamente dal Comune di Torrice con prot. n. 4720 del 02/07/2025, come indicato dalla Ditta nelle stesse integrazioni;

I pareri favorevoli per quanto di competenza di AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica acquisiti a protocollo Arpae PG/2025/56981 del 26/03/2025 e PG/2025/125401 del 11/07/2025, depositati agli atti;

il parere favorevole del Comune di Torrice in merito alla matrice impatto acustico acquisito a protocollo Arpae PG/2025/136482 del 29/07/2025, depositato agli atti;

la nota di Arpae ST prot. n. 01.08.2025.0139693.I, nella quale si fa presente che non si hanno "informazioni sufficienti per il rilascio di una relazione con parere favorevole allo svolgimento delle attività, e si propone, se possibile, di organizzare un incontro con la Ditta e con eventuali altri Enti interessati, al fine di un confronto";

AUSL SISP Parma SUD EST a seguito delle evidenze di ST ha constatato che non era in possesso di tutta la documentazione inerente la pratica in oggetto, pertanto valutata la documentazione complessiva ha ritenuto necessario di dover coinvolgere i colleghi dello SPSAL Medicina del Lavoro;

scaduto il termine previsto all'art. 14 bis comma 5 L.n. 241/1990, ricorrendo il caso previsto all'art. 14 bis comma 6 L.n. 241/1990, venivano svolte due sedute di CdS in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter L.n. 241/1990 convocate rispettivamente con protocolli Arpae n. 03.09.2025.0156467.U modificata con prot. n. 05.08.2025.0141462.U e prot. n. 06.10.2025.0176377.U modificata con prot. n. 08.10.2025.0178157.U tenutasi in data 09/09/2025 e in data 16/10/2025 i cui verbali sono depositati agli atti e già trasmessi ai componenti della CDS;

l'impresa istante richiedeva una proroga dei tempi con nota assunta agli atti di ARPAE PG/2025/149353 del 21/08/2025 in merito alle integrazioni richieste da AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica con la convocazione della prima seduta di CDS, ammessa con nota ARPAE prot. n. 21.08.2025.0149587.U;

le successive integrazioni fornite dalla Ditta, trasmesse dal SUAP ed acquisite al protocollo Arpae PG/2025/154700 del 01/09/2025;

nella Conferenza di Servizi del 09/09/2025 si rilevano ancora importanti carenze nella documentazione fornita e integrata, Sulla base di ciò si è proceduto a comunicare al SUAP i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza secondo quanto previsto ed ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 s.m.i con prot. n. 18.09.2025.0165270.U;

le integrazioni fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP ed acquisite a protocollo Arpae PG/2025/172216 del 30/09/2025;

la conferenza si concludeva positivamente nella seduta del 16/10/2025 come da verbale trasmesso a tutti i

componenti con prot. n. 23.10.2025.0188633.U; da tale verbale emerge che si rimane in attesa di alcune precisazioni documentali che la Ditta fornisce in data 22/10/2025 prot. Arpae PG/2025/187177; si procede quindi all'acquisizione dei seguenti atti/determinazioni di assenso/dissenso,

- il Comune nulla ha fatto pervenire nell'ambito della CDS e quindi si ritiene confermato il parere favorevole del Comune di Torrile precedentemente espresso in merito alla matrice impatto acustico acquisito a protocollo Arpae PG/2025/136482 del 29/07/2025, depositato agli atti e silenzio assenso per la matrice rifiuti;
- la precisazione della Ditta acquisita a protocollo Arpae PG/2025/207708 del 24/11/2025;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae Servizio Territoriale di Parma in merito alla matrice rifiuti prot. n. 03.12.2025.0214269.I, depositata agli atti;
- il parere favorevole con raccomandazioni di AUSL dipartimento di Sanità Pubblica acquisito a protocollo Arpae PG/2025/215986 del 05/12/2025, depositato agli atti

il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza;

CONSIDERATO inoltre che

in merito alla matrice scarichi idrici la ditta dichiara che *“Per quanto concerne lo smaltimento delle acque, l'attività non prevede produzioni di reflui industriali. Gli unici reflui sono quelli provenienti dai servizi igienici e quindi assimilabili a reflui domestici. Lo schema di smaltimento è conforme a quanto prescritto dall'ente gestore della pubblica fognatura indicato come recapito dei reflui stessi. Il piazzale è dotato di raccolta delle acque meteoriche che non sono soggette alle Delibere di Giunta Regionale N. 1860/06 e 286/05 in quanto non vengono stoccati materiali e l'area cortilizia è adibita solo a transito e parcheggio veicoli.”*

per la matrice emissioni in atmosfera nell'ambito della CDS del 16/10/2025 è emerso che *“visto quanto descritto dalla Ditta, la matrice emissioni in atmosfera non è più presente fra i titoli abilitativi da autorizzare in AUA”*

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- risulta acquisita dalla Prefettura di Parma la Comunicazione antimafia n° PR_PRUTG_Ingresso_0010247_20250214, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, N.159 in cui si attesta che alla data del 17/02/2025 a carico della suindicata Ditta HEER IMPORT EXPORT DI SINGH AVTAR e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa HEER IMPORT EXPORT DI SINGH AVTAR, per l'esercizio dell'attività di "Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici" da realizzare in comune di Torrile (PR) Via Buozzi, 42/A, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 106/2018, e successivi rinnovi con Determine n. 126/2021 e n. 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa HEER IMPORT EXPORT DI SINGH AVTAR (C.F./ PIVA SNGVTR87E24Z222T), in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in comune di Torrile (PR) Via Buozzi, 42/A, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune
Rifiuti	comunicazioni in materia di rifiuti di cui all' articolo	ARPAE

	216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	
--	---	--

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato E Rumore*
- *"Allegato G rifiuti" con acclusa planimetria di riferimento*

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Unione Bassa Est Parmense ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Torrile e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013 n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	L'attività che si intende avviare consiste nella messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi e nel successivo recupero R3 in procedura semplificata "Tipologia DM. 05/02/1998 - Punto 8.9 - CER 20 01 10, 20 01 11, 19 12 08 Indumenti, accessori di abbigliamento e altri manufatti tessili confezionati post-consumo".
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2024-42087 HEER IMPORT EXPORT DI SINGH AVTAR, comune di Torrile (PR) Via Buoizzi, 42/A La Ditta ha fornito asseverazione: · all'appartenenza alla categoria delle piccole medie imprese (PMI) di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. Attività Produttive del 18 aprile 2005 · <i>che per la tipologia degli impianti e le condizioni di esercizio, l'apporto acustico dell'insediamento è da considerarsi insignificante e conseguentemente il rispetto dei limiti di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del comune di Torrile</i>
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI	
Classificazione acustica del Comune di Torrile	
PRESCRIZIONI (del Comune)	prescrizioni del Comune: si ritengono rispettate le condizioni che consentono l'applicazione alla ditta in questione della procedura semplificata in materia di inquinamento acustico di cui al DPR 19/10/2011 n. 227. La Ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni: ● le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate; ● l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;

	● deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
--	--

nota: competenza Comune

ALLEGATO G

Comunicazione di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006

INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2024-42087
	HEER IMPORT EXPORT DI SINGH AVTAR, comune di Torrice (PR) Via Buozzi, 42/A
PARTE DESCRITTIVA	Presso l'impianto viene esercitata l'attività di recupero in regime semplificato di comunicazione (a.s. Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) di rifiuti speciali non pericolosi (indumenti e genericamente abiti usati provenienti da cicli post-consumo) al fine di essere sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13) e al successivo recupero (R3), di cui alla Tipologia 8.9 del D.M. 05/02/1998 smi. Il trattamento effettuato consisterà in una cernita svolta su piani di lavoro al fine di separare i tessili non idonei al recupero, che saranno gestiti come rifiuto, da quelli idonei, che saranno posizionati in ceste, sottoposti a trattamento di sanificazione, e successivamente imballati in bags o balle pressate. Il trattamento di sanificazione sarà effettuato in ambiente confinato (container), tramite prodotto Saniquat, diluito all' 1%, distribuito tramite nebulizzatori alimentati da pompa elettrica/pneumatica. Le attività saranno effettuate esclusivamente all'interno del capannone, ad eccezione della fase di sanificazione, effettuata nel container posizionato all'esterno, a ridosso delle pareti del capannone. L'attività di sanificazione non produrrà residui liquidi (reflui); il container sarà dotato di pavimentazione grigliata per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali, a tutela della rete di raccolta delle acque di dilavamento meteorico dei piazzali. Gli unici reflui prodotti saranno quelli originati dai servizi igienici, assimilabili a reflui domestici, recapitanti in pubblica fognatura.
ISTRUTTORIA	L'autorizzazione unica ambientale, per la matrice recupero rifiuti in regime semplificato, comporta l'iscrizione alla Posizione N. 262 nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti cod. EER 200110 "abbigliamento", 200111 "prodotti tessili", 191208 "prodotti tessili", secondo le modalità e i requisiti, la capacità istantanea (t/giorno), le quantità annue (t/anno), la tipologia di prodotto ottenuto, i criteri di qualità della materia prima secondaria/End of Waste previsti dalla Tipologia 8.9 del D.M. 05.02.198 e s.m.i. ed esplicitate nel seguente paragrafo "PRESCRIZIONI".

PRESCRIZIONI

Dalla relazione tecnica di Arpae Servizio Territoriale di Parma, in merito alla matrice rifiuti prot. n.0214269.I del 03/12/2025, depositata agli atti:

1. possono essere ritirati per effettuare attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3), i rifiuti di seguito elencati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

Tipologia 8.9 ai sensi del D.M. 05.02.198 e s.m.i.	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo
Provenienza 8.9.1	ciclo post consumo
Caratteristiche del rifiuto 8.9.2	Materiale costituito da indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati di lino, cotone, lana, altre fibre naturali artificiali e sintetiche, non impregnati da oli, morchie, non contenenti materiali impropri
Codici EER:	200110 - abbigliamento 200111 - prodotti tessili 191208 - prodotti tessili
Attività di recupero 8.9.3	R13 - R3 a) messa in riserva (R13) per la destinazione in cicli di consumo mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche (R3): - carica aerobica mesofila < 10 ⁶ /g - streptococchi fecali < 10 ² /g - salmonelle assenti su 20 g
Caratteristiche dei prodotti ottenuti 8.9.4 a)	Indumenti, accessori, di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati utilizzabili direttamente in cicli di consumo

Quantità massima annua di messa in riserva e recupero (R13, R3)	2.000 t/anno
Quantità massima giornaliera di rifiuto recuperabile (R13, R3)	8 t/giorno
Capacità istantanea del deposito	9 t/giorno

2. i rifiuti in ingresso all'impianto dovranno essere pesati mediante adeguato sistema di pesatura;
3. il deposito dei rifiuti, sia ritirati che prodotti e dei materiali EoW, dovrà essere eseguito ordinatamente ed in modo omogeneo in funzione della

	tipologia nelle apposite aree, opportunamente identificate a mezzo di cartelli indicatori riportanti la Tipologia ed il codice EER del materiale stoccato, nel rispetto della planimetria "SCHEDA G1_G2 Planimetrie Rev_03" di Ottobre 2025 presentata dalla Ditta ed acquisita con protocollo Arpae PG/2025/187177 del 22/10/2025. Eventuali rifiuti di piccola pezzatura e/o sotto forma di polveri, trucioli, limature e particolato devono essere stoccati all'interno di appositi contenitori idonei ad impedirne ogni tipo di dispersione. 4. l'altezza dei cumuli di rifiuti dovrà rispettare le disposizioni di cui ai paragrafi 5.4 comma 3 e 5.3.2 comma 3, dell'allegato 1 del Decreto 26 luglio 2022; 5. La zona destinata ai rifiuti e quella destinata allo stoccaggio dei materiali prodotti dal recupero (EoW) saranno separate mediante pannelli, al fine di evitare commistioni tra le due tipologie di materiali tessili. 6. Il trattamento di sanificazione sarà effettuato in ambiente confinato (container), tramite prodotto Saniquat, diluito all'1%, distribuito tramite nebulizzatori alimentati da pompa elettrica/pneumatica. 7. Per la verifica del rispetto delle specifiche microbiologiche di cui alla tipologia 8.9 punto 8.9.3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i., e dell'efficacia del trattamento di sanificazione, <u>saranno effettuate analisi sia sui materiali EoW ottenuti, sia sui rifiuti in ingresso.</u> <u>Le analisi saranno effettuate all'inizio dell'attività, e a cadenza quindicinale per le prime tre volte; entro 7 giorni dall'emissione dell'ultimo RdP la ditta provvederà ad inviare gli RdP ad Arpae, unitamente ai Verbali di campionamento e ad una Relazione riepilogativa.</u> <u>A seguito di esiti conformi, la ditta potrà passare ad una cadenza annuale, salvo diverso parere Arpae, che nel caso le sarà comunicato.</u> In caso di esiti analitici non conformi alle specifiche, questi dovranno sempre essere tempestivamente comunicati ad Arpae, relazionando sulle cause degli stessi, sulle misure correttive intraprese e sulle azioni preventive messe in atto. Il prelievo dei campioni sarà condotto secondo modalità che garantiscano la significatività degli stessi, opportunamente descritte in un apposito Verbale di campionamento che dovrà essere redatto da parte di tecnico competente e dovrà accompagnare i rapporti analitici. 8. L'attività di recupero effettuata deve essere esercitata attenendosi a quanto dichiarato nella comunicazione presentata e conformemente alle disposizioni del DM 05/02/98 e s.m.i. 9. Tutti i rifiuti in ingresso all'impianto in parola, per i quali viene svolta l'attività di recupero R3, potranno restare in deposito (R13) per un periodo massimo di sei mesi dalla data di ricezione. 10. I <u>rifiuti prodotti</u> a seguito del trattamento di recupero dovranno essere gestiti e posti in stoccaggio, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni
--	--

	finali, separatamente dai rifiuti in R13. Il loro stoccaggio potrà protrarsi per 90 giorni, indipendentemente dalla loro quantità. Oltrepassati i 90 giorni, detti rifiuti dovranno essere conferiti presso un impianto esterno debitamente autorizzato, una volta raggiunto il volume di 30 m³, dei quali al massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi. Indipendentemente dal raggiungimento di dette quantità lo stoccaggio non potrà mai protrarsi per oltre un anno. 11. Non potranno essere conferiti rifiuti direttamente da privati cittadini. 12. Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare eventuali sversamenti. In caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge.
PLANIMETRIA	planimetria "SCHEDA G1_G2 Planimetrie Rev_03" protocollo Arpae PG/2025/187177 del 22/10/2025

nota: competenza Arpae

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.